

WHOW! Energie partecipative - Statuto

Art. 1. DENOMINAZIONE

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), è costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Reggio Emilia (RE) presso il CSV di Reggio Emilia, Viale Trento e Trieste, 11 quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata "WHOW! Energie partecipative ETS".

Il trasferimento della sede legale dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea e modifica dello statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ

L'associazione "WHOW! Energie partecipative ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente propositi di solidarietà sociale.

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi iniziative di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo;
4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
5. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- costruire e produrre cambiamento nei processi democratici e nei modelli sociali attraverso la diffusione della partecipazione pubblica anche tramite approcci inclusivi e innovativi, multidisciplinari e/o interdisciplinari;
- incidere sulle politiche pubbliche attraverso l'azione territoriale diretta, l'intervento dal basso, il supporto attivo e la promozione dei processi partecipativi;
- istituirsi come comunità di pratica e rendere abili le comunità territoriali - siano esse locali, regionali, nazionali e/o internazionali - a riconoscere e fare emergere le proprie

vocazioni ed esigenze nonché a dialogare mutuamente e con la sfera politica ed istituzionale.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei valori costituzionali e dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3. ATTIVITÀ

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. attività di informazione, formazione, assistenza, promozione e divulgazione ad associazioni, amministrazioni e imprese, con particolare attenzione al livello amministrativo locale e alla cittadinanza, sui temi e sugli strumenti della partecipazione anche nella loro dimensione digitale;
2. attività di consulenza, supporto e organizzazione alla co-progettazione di processi partecipativi, di facilitazione e di mediazione, nonché di *change* e *community management*, relativi a progetti di opere pubbliche, di rigenerazione urbana e sociale sostenibile, di sviluppo locale, di innovazione e inclusione sociale;
3. attività di consulenza e progettazione su bandi promossi da soggetti istituzionali, anche internazionali, e su progetti sostenuti da Fondazioni e altri soggetti, relativamente alle materie coerenti con le finalità dell'Associazione;
4. assistenza metodologica e attività di garanzia e valutazione nel campo della partecipazione;
5. cura della formazione interna al fine di conservare e accrescere il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività dell'Associazione;
6. attività di docenza in materia di partecipazione.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'operato di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 4. SOCI

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono le finalità e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero di enti del terzo settore sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Socio è annotata nel libro soci.

L'ammissione a Socio non può essere soggetta a limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, pertanto il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante Socio ha la facoltà di presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 5. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati. Eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6. RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa. Il mancato versamento del contributo annuale di adesione rende impossibile la partecipazione alla vita associativa;

3. dietro presentazione di dimissioni scritte, ai sensi dell'art.5, al Consiglio Direttivo, ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
4. per esclusione. Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, il Socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 7. VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari e i volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 8. SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 9. LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento

delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

Art. 10. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive ed assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 11. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno due volte all'anno, ovvero nello specifico:

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante invio di e-mail, posta AR, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'ordine del giorno viene redatto dal Consiglio Direttivo dopo aver raccolto le necessità intercorse nel periodo precedente.

All'Assemblea sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pari opportunità di trattamento dei Soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati, qualora vi siano, i luoghi audio o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo fisico e/o virtuale ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti o con metodo sociocratico o altri strumenti di partecipazione attiva.

Il voto è palese salvo che l'Assemblea, con la maggioranza dei voti espressi, deliberi di procedere con voto a scrutinio segreto.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria

- a) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- b) elegge il Presidente;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi associativi, determinandone previamente il numero dei componenti;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

- f) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- h) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) definisce e approva il programma annuale dell'Associazione;
- j) discute ed approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto;
- d) delibera sul trasferimento della sede legale in altro Comune.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea o da un componente dell'Assemblea appositamente delegato dallo stesso. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal compilatore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario presso la sede dell'Associazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da cinque a undici membri che durano in carica 2 anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea, con l'aiuto dei soci, il rapporto annuale sulle

attività dell'Associazione;

- c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci, salvo successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Per iniziativa del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo possono prevedere anche lo svolgimento in videoconferenza, con modalità analoghe a quelle previste per l'Assemblea, e il metodo di votazione a mezzo di strumenti tecnologici ritenuti idonei.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Tesoriere e il Segretario e minimo altri due Consiglieri a cui potranno essere conferite specifiche deleghe.

Art. 13. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

È eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, rimanendo in carica 2 anni.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo può sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione, secondo quanto disposto dal Regolamento, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14. IL TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della custodia dei bilanci e fogli cassa presso la sede legale dell'ETS.

Intrattiene i rapporti con la consulenza fiscale, anche di concerto al Presidente o al Segretario.

Art. 15. IL SEGRETARIO

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Segretario è responsabile della custodia dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e del libro volontari presso la sede legale dell'ETS. Gestisce la

comunicazione interna ufficiale ai soci e al Consiglio Direttivo e le convocazioni ufficiali. Redige le delibere. Segue il tesseramento.

Art. 16. ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo n.2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17. PATRIMONIO E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

1. beni immobili e mobili;
2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni;
4. da eventuali contributi straordinari;
5. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale è utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18. LIBRI ASSOCIATIVI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. registro dei volontari;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 19. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 20. MODIFICHE STATUTARIE

Lo statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria secondo le norme previste dallo stesso. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e con la legge italiana.

Art. 21. SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 11 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 22. CONTROVERSIE

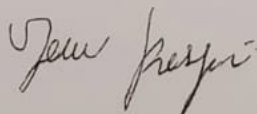
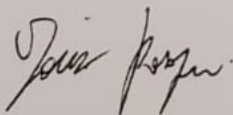
Eventuali controversie saranno mediate con le modalità previste dal Regolamento. In caso di mancata risoluzione si farà riferimento al foro competente.

Art. 23. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il presidente
Tommaso Pasquini

20/03/2024



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Copia conforme all'originale dell'atto registrato il
10/04/2024
al n° 967 Serie 3
rilanciata ai sensi dell'art. 16, sesto comma, del
D.P.R. 131/86.

l'firma su delega del Direttore Provinciale

C. CICCARELLI

Il Funzionario
Silvia CAPUA
Silvia Capua